Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 11 giugno 1970

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

1970

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1969, n. **1322.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « Colonia sanatoriale di Bassano del Grappa ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che il consorzio provinciale antitubercolare di Vicenza gestisce la Colonia sanatoriale di Bassano del Grappa;

Visto il decreto del medico provinciale di Vicenza in data 31 agosto 1968, n. 6087/A.VIII.5, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, la « Colonia sanatoriale di Bassano del Grappa » è stata classificata ospedale specializzato provinciale;

Visti i verbali in data 16 maggio 1969, 20 giugno 1969 e 4 luglio 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Colonia sanatoriale di Bassano del Grappa » (Vicenza), è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

Immobili:

a) Terreni:

1) Appezzamenti di terreno di complessivi metri quadri 42.433, così censiti in catasto nel comune di Bassano del Grappa:
sezione *A*, foglio IV, mappale n. 203½ ha 0.0600;
sezione *A*, foglio IV, mappale n. 244, ha 3.6837;
sezione *A*, foglio IV, mappale n. 324, ha 0.2195; R.D. 100.95; R.A. 37.31;
sezione *C*, foglio II, mappale n. 217, ha 0.2212; R.D. 22.12; R.A. 50.88;
sezione *C*, foglio II, mappale n. 218, ha 0.0589; R.D. 32.38; R.A. 12.95;

2) Appezzamento di terreno, della superficie di ha 0.2310, in catasto:
sezione *A*, foglio 4, mappale n. 203/*a* (parte).

b) Fabbricati, nel comune di Bassano del Grappa, adibiti a sede dell'ospedale:

1) fabbricato ad uso portineria, in catasto, sezione *A*, foglio IV, mappale n. 560, volume mc 40;

2) fabbricato ad uso cella mortuaria e magazzino, in catasto, sezione *A*, foglio IV, mappale n. 559, volume mc 40;

3) fabbricato principale ad uso direzione, etc., in catasto, sezione *A*, foglio IV, mappale n. 565, volume mc 2650;

4) fabbricato ad uso degenze uomini, in catasto, sezione *A*, foglio IV, mappale n. 244, volume mc 3000;

5) fabbricato ad uso degenze donne, in catasto, sezione *A*, foglio IV, mappale n. 561, volume mc 2900;

6) fabbricato ad uso degenze, in catasto, sezione *A*, foglio IV, mappale n. 563, volume mc 3200;
7) fabbricato ad uso degenze, in catasto, sezione *A*, foglio IV, mappale n. 564, volume mc 3200;
8) fabbricato ad uso degenze uomini: non ancora censito in catasto; volume mc 5100;
9) fabbricato ad uso uffici, cucine ed altro, in catasto, sezione *A*, foglio IV, mappale n. 566, volume metri cubi 2900;
10) fabbricato ad uso magazzino, in catasto, sezione *A*, foglio IV, mappale n. 562, volume mc 250;
11) fabbricato ad uso servizi disinfezione, in catasto, sezione *A*, foglio IV, mappale n. 567, volume mc 280;
12) fabbricato ad uso lavanderia ed alloggio personale, in catasto, sezione *A*, foglio IV, mappale n. 568, volume mc 2000;
13) fabbricato ad uso alloggio del cappellano, in catasto, sezione *A*, foglio IV, mappale n. 569, volume metri cubi 400;
14) fabbricato ad uso chiesa e sacrestia, in catasto, sezione *A*, foglio IV, mappale n. 570, volume mc 1200;
15) fabbricato ad uso carbonile, etc.: non ancora censito in catasto, volume mc 420;
16) fabbricato ad uso serra per fiori, in catasto, sezione *A*, foglio IV, mappale n. 571, volume mc 100;
17) fabbricato ad uso porcilaia in catasto, sezione *A*, foglio IV, mappale n. 572, volume mc 100;
18) fabbricato ad uso cabina elettrica: non ancora in catasto, volume mc 50.

Mobili:

Beni mobili, attrezzature, arredi, etc., specificatamente indicati nell'inventario allegato ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero, per un valore approssimativo di L. 33.924.300.

Il medico provinciale di Vicenza, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 1. — CARUSO

LEGGE 15 maggio 1970, n. **333**.

Assegnazione di un contributo straordinario al Comitato nazionale per l'energia nucleare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al Comitato nazionale per l'energia nucleare è assegnato un contributo straordinario per l'anno 1969 di lire 4.524 milioni per il proseguimento delle attività nucleari svolte dall'ente predetto e dall'Istituto nazionale di fisica nucleare nel quadro di contratti di ricerca o di associazione con l'Euratom, scaduti il 31 dicembre 1967.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del Fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con suoi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — GAVA — GIOLITTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 15 maggio 1970, n. **334**.

Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale per l'anno 1970.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al Comitato nazionale per l'energia nucleare, istituito con legge 11 agosto 1960, n. 933, è assegnato per l'anno 1970 un contributo di 32.500 milioni di lire.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — GAVA — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 16 maggio 1970, n. **335.**

Ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'ultimo quadrimestre dell'anno 1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 33 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 1.400.000.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 3.

All'onere di cui ai precedenti articoli si provvederà mediante riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — GAVA — RESTIVO — GIOLITTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 24 maggio 1970, n. **336.**

Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o in internamento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.

Il periodo eventualmente eccedente viene valutato per l'attribuzione degli ulteriori aumenti periodici e per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.

Art. 2.

Ai dipendenti indicati all'articolo 1, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se più favorevole, un aumento periodico per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in internamento.

Ai dipendenti indicati nel precedente comma, a loro richiesta o a richiesta degli eredi aventi diritto a pensione di riversibilità, anzichè l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, previsti dallo stesso precedente comma, va conferita la qualifica o classe di stipendio paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta.

Art. 3.

I dipendenti indicati all'articolo 1 possono chiedere il collocamento a riposo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza, un aumento di servizio di sette o, se trattasi di mutilati o invalidi di guerra o vittime civili di guerra, di dieci anni.

Ai predetti fini si fa riferimento allo stipendio in godimento dopo la applicazione dei precedenti articoli.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo, esclusi quelli lasciati liberi dal personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado e dagli impiegati dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o dal Ministero del turismo e spettacolo, dalle aziende autonome dello Stato, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza.

Art. 4.

Le norme della presente legge si applicano anche al personale dipendente dalle regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, dagli enti pubblici e di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dagli enti ospedalieri, ancorchè regolamentati da contratti collettivi di lavoro.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato, rispettivamente, in lire 7.000 milioni per l'anno finanziario 1969 e in lire 9.000 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 e degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Gli effetti giuridici della presente legge decorrono dal 7 marzo 1968 e quelli economici dal 1° gennaio 1969.

Ai fini dei termini per la presentazione delle domande di cui al precedente articolo 3 la decorrenza inizia dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1970, n. **337**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « S. Giovanni Battista », con sede in Città Sant'Angelo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del prefetto della provincia di Pescara, in data 15 marzo 1939, con il quale l'ospedale « S. Giovanni Battista » di Città Sant'Angelo, è stato classificato « infermeria » ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Pescara, in data 6 febbraio 1970, con il quale si attesta che l'infermeria « S. Giovanni Battista » di Città Sant'Angelo, non è allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 30 maggio 1907;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria « S. Giovanni Battista », con sede in Città Sant'Angelo (Pescara), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Pescara;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Città Sant'Angelo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 30 maggio 1907.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 6. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1970, n. **338**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale di « S. Maria della Misericordia », con sede in Chiusi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1956, registro n. 22, foglio n. 4, con il quale è stato approvato lo statuto della venerabile confraternita di « S. Maria della Misericordia » di Chiusi, dal quale risulta che l'ente persegue scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali;

Visto il decreto del medico provinciale di Siena in data 12 giugno 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « S. Maria della Misericordia » di Chiusi, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visto il verbale in data 16 ottobre 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale di « S. Maria della Misericordia », con sede in Chiusi (Siena), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

A) *Immobili*:

Beni indicati nel nuovo catasto terreni del comune di Chiusi alla partita 427, foglio 50, mappali 224, 226, 228, 251 parte e 225 parte, per un valore approssimativo di L. 298.488.300;

B) *Mobili*:

Beni mobili, attrezzature, arredi, etc., riportati nel verbale in data 16 ottobre 1969, citato in premessa, per un valore approssimativo di L. 57.686.080;

C) *Attività*:

Per crediti con istituti mutualistici, comuni ed altri enti, per un totale di L. 64.725.200 alla data del 16 ottobre 1969;

D) *Passività*:

Per acquisto medicinali, generi alimentari, forniture varie, etc., per un totale di L. 46.605.333, alla data del 16 ottobre 1969.

Il medico provinciale di Siena, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 135. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1970, n. **339**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Santo Spirito », con sede in Soncino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Cremona in data 23 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Santo Spirito » di Soncino, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 29 agosto 1904 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Santo Spirito », con sede in Soncino (Cremona), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Cremona;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Soncino;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 29 agosto 1904, modificato con regio decreto 20 marzo 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 133. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1970, n. **340**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « Pierotti », con sede in Coreglia Antelminelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Lucca, in data 18 febbraio 1970, con il quale l'ospedale « Pierotti » di Coreglia Antelminelli, è stato classificato, ora per allora, « infermeria », a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Lucca, in data 21 febbraio 1969, con il quale si attesta che l'infermeria « Pierotti » di Coreglia Antelminelli non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 17 novembre 1898;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria « Pierotti », con sede in Coreglia Antelminelli (Lucca), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Lucca;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Coreglia Antelminelli;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 17 novembre 1898.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 3. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1970, n. **341.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « M. Marini », con sede in Magliano Sabina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Rieti in data 8 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « M. Marini », di Magliano Sabina, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « M. Marini », con sede in Magliano Sabina (Rieti), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Rieti;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Magliano Sabina;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 134. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1970, n. **342.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civico « G. Ferrari », con sede in Ceprano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto in data 21 novembre 1968, n. 1644, con il quale l'ospedale « G. Ferrari », con sede in Ceprano (Frosinone), è stato dichiarato ente ospedaliero ai sensi degli articoli 3, 4 e 54 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto l'art. 1 del regio decreto 29 ottobre 1925, con il quale il « Pio ricovero dei vecchi » di Ceprano, è stato fuso in unico ente con il locale « Ospedale civico G. Ferrari », nonchè l'art. 3 dello statuto dell'ospedale, approvato con il citato regio decreto 29 ottobre 1925, dal quale risulta che l'ente persegue altri scopi oltre l'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1969, in corso di pubblicazione con il quale il citato decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1968, n. 1644, è stato revocato, dovendosi procedere alla costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « G. Ferrari » di Ceprano, seguendo la procedura stabilita dall'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del medico provinciale di Frosinone in data 22 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civico « G. Ferrari » di Ceprano, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti i verbali in data 3 dicembre 1969, 10 dicembre 1969, 17 dicembre 1969, 23 dicembre 1969 e 2 marzo 1970 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civico « G. Ferrari », con sede in Ceprano (Frosinone), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

Immobili:

Beni destinati al ricovero ed alla cura degli infermi (edificio dell'ospedale, ambulatorio, ecc.), siti nel comune di Ceprano, per un valore complessivo di lire 202.000.000;

Mobili:

Beni mobili, attrezzature, arredi, ecc., indicati nello inventario allegato ai verbali della commissione per la individuazione e l'inventario dei beni da trasferire allo ente ospedaliero, per un valore complessivo approssimativo di L. 54.042.950.

Il medico provinciale di Frosinone, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 136. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1970, n. **343.**

Attribuzione di un posto di professore universitario di ruolo per l'anno accademico 1969-70 alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1969-70, duecentosettanta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati:

nella misura del 5 per cento (e cioè in numero di 13) per le esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

nella misura del 30 per cento della restante parte (e cioè in numero di 77) per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti;

nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra (e cioè in numero di 18), per l'assegnazione alle facoltà e scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

per la restante parte (e cioè in numero di 162), per la ripartizione tra le facoltà e scuole per il normale incremento degli organici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, con il quale sono stati ripartiti duecentotrentacinque posti di professore universitario di ruolo, dei quali centosessanta per il normale incremento degli organici e settantacinque per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti, istituiti, per l'anno accademico 1969-70, dalla citata legge n. 62;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1970, n. 110, con il quale è stato assegnato per l'anno accademico 1969-70 un nuovo posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania, ai sensi della citata legge n. 62;

Veduta la richiesta formulata nell'adunanza del 17 marzo 1970 dalla facoltà di economia e commercio di Venezia per l'assegnazione di un nuovo posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di « Economia politica »;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'assegnazione dell'ultimo posto riservato al raddoppiamento delle cattedre sovraffollate già esistenti, ai sensi del citato art. 1 della legge n. 62;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia è assegnato, per il raddoppiamento della cattedra di « Economia politica », uno dei nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti, per l'anno accademico 1969-70, dall'art. 1 della precitata legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 4. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1970, n. **344.**

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, con sede in Roma, a permutare un terreno.

N. 344. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato a permutare un proprio appezzamento di terreno, sito in Bassano del Grappa, viale Scalabrini, della superficie di mq. 228, distinto in catasto alla sez. *E*, foglio IV, mappali 80/*b*, 80/*c*, con altro confinante di proprietà della signora Stevan Assunta Albina ved. Carlesso, della superficie reale di mq. 117, distinto in catasto alla sez. *E*, foglio IV, mappali 302, 167/*b*, alle condizioni ed agli effetti specificati nell'atto pubblico di permuta per notar Ziliotto Eugenio, repertorio n. 29928, raccolta n. 10850, del 18 aprile 1961.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 120. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1970, n. **345.**

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ad accettare un legato.

N. 345. Decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro viene autorizzato ad accettare il legato disposto dalla defunta signora Anna Buccheri vedova La Ferla, costituito dalla dichiarata somma di L. 591.235.320, con l'onere da parte dell'ente legatario di istituire con la rendita della predetta somma tre premi internazionali di studio intitolati « Premi Buccheri La Ferla », rispettivamente per la medicina del lavoro, per la medicina legale e per la traumatologia, da conferirsi ogni biennio a partire dal 1970.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 10. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1970, n. **346.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Vittorio Veneto », con sede in Forte dei Marmi.

N. 346. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Fondazione Vittorio Veneto », con sede in Forte dei Marmi.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 8. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1970, n. **347.**

Erezione in ente morale dell'associazione « Opera nomadi », con sede in Roma.

N. 347. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione « Opera nomadi », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 7. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1970, n. **348.**

Fusione in unico ente della « Casa di ricovero per inabili al lavoro Romualdo Cantù » e della « Casa di ricovero Lucini », con sede in Rovato.

N. 348. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Casa di ricovero per inabili al lavoro Romualdo Cantù » e la «Casa di ricovero Lucini », con sede in Rovato (Brescia), vengono fuse in un unico ente denominato « Casa di riposo Lucini-Cantù », di cui viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 130. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1970.

Segni caratteristici dei titoli nominativi del prestito per l'edilizia scolastica, redimibile 5,50 % - 1969/1984.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 28 luglio 1967, n. 641, recante nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318, del 18 dicembre successivo, con il quale venne disposta l'emissione del prestito per l'edilizia scolastica 5,50% - 1969/1984, per un importo, in valore nominale di 297 miliardi di lire;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi del prestito anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50% - 1969/1984, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati considerati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su foglio di carta bianca, liscia, a filigrana in chiaro e scuro, costituita da fasce di losanghe che portano al centro le lettere « D.P. » intercalate da fasce di losanghe più piccole.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono del corpo del titolo e di una serie di ventinove tagliandi di ricevuta per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

I ventinove tagliandi di ricevuta sono collocati, su due fogli, a destra del corpo del titolo: il primo è composto di due colonne di tagliandi (la prima di cinque e la seconda di otto), con numerazione, per colonna, da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto, dal n. 1 (che si trova all'altezza di quello n. 9 della seconda colonna) al n. 13; il secondo foglio è composto di due colonne di otto tagliandi ciascuna, con numerazione, per colonna, sempre da destra verso sinistra, dal n. 14 al n. 29.

Art. 4.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da una cornice che ripete elementi decorativi del frontespizio del titolo al portatore. Al centro del lato superiore della cornice campeggia un medaglione con l'effige di Galileo Galilei, incorniciato da un motivo ornamentale che si richiama a quello della cornice.

Dentro la cornice è stampato un fondino eseguito con tratteggio a motivi simmetrici ripetuti finissimi intrecciati.

Dentro la cornice, seguite da uno spazio a linee sottili orizzontali, sono stampate le leggende: in alto, a sinistra, « Certificato N. » con sotto « Capitale nom. L. » e, a destra, « Interesse annuo L. » con sotto « Interesse sem. L. ».

Seguono le leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Prestito per l'Edilizia Scolastica - Redimibile 5,50% - 1969/1984 - Legge 28 luglio 1967, n. 641 - D. M. 28 novembre 1969 - Serie - Certificato Nominativo - Nel Gran Libro del debito pubblico è iscritto il capitale nominale - di lire ..... fruttante l'interesse annuo - di lire ..... - con godimento dal ..... a favore di (seguono quindici righi punteggiati) - Ammortamento, con rimborso alla pari, in quindici annualità, a decorrere dal 1° luglio 1970 - Roma, (segue mezzo rigo punteggiato) - Il Direttore Generale - V° per la Corte dei Conti - Il Direttore di Divisione - Posizione N. (segue un tratto punteggiato) - 4ª Serie)». In basso, al centro, metà sulla cornice e metà sul fondino, vi è uno spazio tondo bianco per apporvi, in sede di rilascio dei singoli certificati, il bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Al centro del corpo del titolo è stampata, in sottofondino, a grandi caratteri, l'indicazione dell'anno di emissione « 1969 », in colore verde brillante.

Art. 5.

Il rovescio del certificato nominativo di piena proprietà reca, nella parte superiore, un prospetto, limitato, a destra, in alto e a sinistra, da una doppia linea semplice e recante uno spazio a righi. Nel prospetto, in alto, è stampata la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14 lett. d.), - del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ». Nella parte inferiore del rovescio è stampata la leggenda riguardante la quantità e le scadenze dei tagliandi annessi al certificato, nonchè le modalità di pagamento degli interessi.

Art. 6.

Il prospetto di ciascun tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare contenente un fondino, simile a quello del corpo del titolo, sul quale, dall'alto in basso, sono stampate, oltre alla dicitura « Direzione Generale del Debito Pubblico », le indicazioni relative al prestito, gli estremi della legge e del decreto di emissione, le indicazioni relative al valore del tagliando, alla scadenza di esso, alla serie ed al numero del certificato cui il tagliando appartiene; seguono uno spazio riservato alla firma del ricevente e una dicitura specificante che il tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore.

Negli angoli superiori, dentro la cornice, sono due spazi quadrangolari bianchi con impresso il numero progressivo del tagliando. Il prospetto di ogni tagliando, reca, in sottofondo, l'indicazione dell'anno di emissione « 1969 »; reca. inoltre, a destra, uno spazio circolare bianco con impresso il bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Art. 7.

Il rovescio di ciascun tagliando reca, al centro, una composizione a forma di losanga, a motivi ornamentali stilizzati, che racchiude, al centro, in uno spazio circolare bianco, il numero progressivo del tagliando. Sopra la losanga vi è la leggenda « Prestito per l'Edilizia Scolastica »; sotto di essa quella « Redimibile 5,50 % - 1969/1984 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti del corpo del titolo e di due fogli di compartimenti per l'annotazione del pagamento degli interessi semestrali.

Il prospetto del corpo del certificato è in tutto simile a quello di piena proprietà, con l'aggiunta, sopra la data di rilascio, della dicitura: « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria provinciale dove è assegnato il pagamento » (segue uno spazio punteggiato per l'indicazione della condizione o del termine cui è subordinato il pagamento degli interessi). Il rovescio del corpo del certificato è in tutto simile a quello del certificato di piena proprietà, con l'omissione della indicazione concernente il foglio di ricevute. I fogli di compartimenti sono limitati da una cornicetta rettangolare a motivi simmetrici ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da una tabellina con la leggenda « Certificato N. » seguita da uno spazio a linee sottili orizzontali, per riportarvi l'indicazione del numero d'iscrizione del certificato. In alto e al di sopra di ciascuna cornicetta vi è la scritta: « Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Tesoreria su ordinativo della Direzione Generale del Debito Pubblico e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella ». Dentro le cornici dei due fogli di compartimenti, su fondino simile a quello del corpo del titolo, sono stampati i compartimenti con l'indicazione delle scadenze semestrali degli interessi, da quella al 1° luglio 1970 (posta nel primo foglio, in alto, a sinistra) a quella al 1° luglio 1984 (posta nel secondo foglio, in basso, a destra). Il primo dei due fogli compartimenti è diviso in due colonne di otto compartimenti ciascuna; l'altro ha, nella colonna a sinistra otto compartimenti e in quella a destra cinque compartimenti.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti del solo corpo del titolo, in tutto simile a quello del certificato di piena proprietà, con l'aggiunta delle seguenti leggende sul prospetto: « di nuda proprietà », sotto la dicitura « Certificato nominativo », e « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno, (segue una breve linea punteggiata, per l'indicazione « con », ovvero « senza ») deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario », sopra la data di rilascio.

Il rovescio è identico a quello del certificato di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 10.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate semestrali di interesse « con » ovvero « senza » deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono costituiti del corpo del titolo e di ventinove tagliandi di ricevuta semestrali, disposti, su due fogli di tagliandi, alla destra del corpo del titolo, e numerati progressivamente, per colonna, da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto, dal n. 1, per la rata semestrale di interesse al 1° luglio 1970, al n. 29, per la rata semestrale di interesse al 1° luglio 1984.

Il prospetto del corpo dei titoli è identico a quello del certificato di piena proprietà, con la sola variante della indicazione di « certificato d'usufrutto » al posto di « certificato nominativo » e con le aggiunte, dopo sei righi dalla leggenda indicante « a favore di », della dicitura « con annotazione che l'usufrutto spetta a », e, dopo la leggenda relativa all'ammortamento, dell'altra « Le rate semestrali di interesse sono pagabili dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno, contro quietanza dell'esibitore, con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario ». Le due parole « con » e « senza » sono in carattere marcato e di corpo più grande.

Il rovescio del corpo dei titoli è identico a quello del certificato di piena proprietà, con l'omissione del prospetto per lo « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14 ..... » e l'aggiunta, al centro di una cornice rettangolare semplice, di una avvertenza concernente le modalità di pagamento delle rate semestrali.

Il prospetto ed il rovescio di ciascuna ricevuta sono perfettamente identici a quelli delle ricevute unite ai certificati nominativi di piena proprietà, salvo, sul prospetto, l'aggiunta di una dicitura concernente la pagabilità « con », ovvero « senza » fede di vita dell'usufruttuario.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti del corpo del titolo e di due fogli di compartimenti per l'annotazione del pagamento degli interessi.

Essi sono simili ai certificati nominativi con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo, sul prospetto, la indicazione « certificato d'usufrutto » al posto dell'altro « certificato nominativo » e, dopo sei righi dalle parole « a favore di », la indicazione « con annotazione che l'usufrutto spetta a », nonchè, sul rovescio, l'omissione del prospetto per lo « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14 ..... ».

Art. 12.

La stampa dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori appresso indicati:

per i certificati nominativi di piena proprietà: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in bruno rossastro; sottofondi del corpo del titolo e nei tagliandi, in verde brillante: fondini. in bruno rossastro chiaro; losanga nel verso del tagliando, in verde;

per i certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici, testi e fincature, in verde; sottofondo, in verde brillante; fondini, in verde chiaro;

per i certificati nominativi di nuda proprietà: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in bruno; sottofondo, in verde brillante; fondino, in bruno chiaro;

per i certificati di usufrutto con pagamento con fede di vita: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in grigio scuro; sottofondi nel corpo del titolo e nei tagliandi, in verde brillante; fondini, in grigio chiaro; losanga del verso dei tagliandi, in verde;

per i certificati di usufrutto con pagamento senza fede di vita: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in viola malva; sottofondi nel corpo del titolo e nei tagliandi, in verde brillante; fondini, in viola malva chiaro; losanga del verso dei tagliandi, in verde;

per i certificati d'usufrutto con pagamento sotto condizione o a termine: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in rosso; sottofondo, in verde brillante; fondini, in rosso chiaro.

I numeri di iscrizione e l'indicazione della serie vengono stampati tipograficamente in nero in sede di rilascio dei singoli certificati.

Art. 13.

I modelli dei titoli considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il modello del certificato nominativo di piena proprietà reca la numerazione a zero e la firma a fac-simile del direttore generale « Mazzaglia ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1970

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1970
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 142

(5174)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1970.

Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del tesoro novennali 5,50 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1979.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 febbraio 1969, n. 21;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325, del 27 dicembre 1969, concernente la emissione dei buoni del tesoro novennali 5,50 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1979, per complessive nominali lire 167 miliardi, da utilizzare anche per il rinnovo dei buoni del tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1970;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del tesoro novennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del tesoro novennali 5,50 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1979, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi *con* deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi *senza* deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati considerati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe, in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « DP », in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del foglio di ruolo, posto a sinistra del titolo e dal quale viene staccato al momento del rilascio del titolo medesimo; del corpo del titolo; di un foglio recante, fra l'altro, un estratto dalle norme relative ai buoni del tesoro novennali 5,50 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1979; del foglio tagliandi.

Art. 4.

Sul prospetto del foglio di ruolo dei certificati nominativi di piena proprietà, sono riportati, dall'alto in basso, le leggende: «Foglio di ruolo - Direzione generale del debito pubblico - Buoni del tesoro novennali 5,50 % a premi - di scadenza 1° gennaio 1979 - legge 28 febbraio 1969, n. 21 e decreto ministeriale 11 dicembre 1969; nonchè quelle, seguite da appositi spazi, relative al numero di iscrizione del certificato, all'intestazione del certificato stesso, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), alle due rate semestrali, alla Tesoreria pagatrice, alla data ed al numero di posizione ».

Sotto queste leggende vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in dieci compartimenti numerati progressivamente per colonna da uno a dieci (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra), per l'applicazione del bollo a calendario della

tesoreria provinciale comprovante l'eseguito pagamento delle rate semestrali di interessi, le cui scadenze sono riportate in ciascuno dei detti compartimenti, da quella 1° luglio 1970 a quella 1° gennaio 1975.

Nel rovescio del foglio di ruolo, vi è, in basso un altro quadro simile a quello suddetto, recante otto compartimenti, numerati per colonna da undici a diciotto, dall'alto in basso e da sinistra verso destra, per annotarvi, parimenti, mediante apposizione del bollo a calendario della tesoreria, i pagamenti delle semestralità di interessi delle scadenze comprese fra il 1° luglio 1975 ed il 1° gennaio 1979.

Art. 5.

Il prospetto del corpo dei certificati nominativi di piena proprietà è limitato da una cornice rettangolare, a motivi ornamentali simmetrici che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nello spazio delimitato dalla cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: «Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Novennali 5,50 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1979, legge 28 febbraio 1969, n. 21 e Decreto Ministeriale 11 dicembre 1969». Segue, al centro, uno spazio circolare bianco per l'apposizione, all'atto del rilascio dei singoli titoli, del bollo a secco recante l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana », racchiusa in una cornicetta a perline. Ai lati di tale spazio circolare, su due righi, sono riportate, a sinistra le diciture « Certificato N. » e « Capitale nom. L. » e, a destra, simmetricamente alle precedenti, quelle «Interesse annuo L. » e « Rata sem. { al 1° gen. / al 1° lug. } » seguite tutte da appositi spazi a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le relative indicazioni. Seguono quindi le leggende « Certificato nominativo - Nel Gran Libro del Debito Pubblico è iscritto il capitale nominale - di lire (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) - fruttante l'interesse annuo - di lire (segue altro spazio a linee orizzontali parallele finissime) - con godimento dal . . . . a favore di (seguono alcuni righi punteggiati). - Il presente certificato sostituisce i buoni al portatore indicati nella distinta a tergo del foglio annesso. - Roma, . . . - Il Direttore Generale - V. per la Corte dei conti - Il Direttore di Divisione - Posizione N. . . (4ª Serie) ».

Il rovescio del corpo del titolo comprende due prospetti: quello posto in alto è riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lettera *d*) del testo unico delle leggi sul debito pubblico 14 febbraio 1963, n. 1343; quello posto in basso, diviso in quattro parti da linee verticali, è riservato alle annotazioni relative al pagamento dei premi.

Art. 6.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai buoni del tesoro novennali 5,50 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1979, ha cornice e fondino uguali al prospetto del corpo del titolo; esso comprende, nella parte superiore, uno spazio a linee orizzontali, limitato in alto, a sinistra e a destra da una linea, per riportarvi, in tutto o in parte, le eventuali annotazioni esistenti sulla corrispondente iscrizione del Gran Libro; nella parte inferiore, sono riportate le seguenti leggende: « Estratto dalle norme relative - ai Buoni del Tesoro Novennali 5,50 % a premi - di scadenza 1° gennaio 1979 — 1. I titoli, i premi e le rate d'interesse sono esenti, tra l'altro, da ogni imposta diretta reale presente e futura. — 2. I buoni concorrono annualmente, per ogni serie di dieci miliardi di lire, - ad un premio di dieci milioni, - a quattro premi di cinque milioni ciascuno, - a venti premi di un milione ciascuno, - da sorteggiare il 26 novembre di ogni anno. — 3. I premi si prescrivono col decorso di cinque anni dalla data di pagabilità. - Il pagamento viene eseguito, dal 1° gennaio successivo ai sorteggi, in base ad ordinativi emessi dalla Direzione Generale del Debito Pubblico, su domanda dell'interessato e deposito del titolo vincente. — 4. La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria Provinciale su cui esso è assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati ».

Nel rovescio di detto foglio è stampato un prospetto diviso in tre colonne per riportarvi le serie ed i numeri di iscrizione dei buoni al portatore che il certificato sostituisce.

Art. 7.

Il foglio tagliandi comprende diciotto tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi semestrali, ripartiti su due colonne di nove tagliandi ciascuna, numerati progressivamente dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno da quello n. 1, di scadenza 1° luglio 1970 a quello n. 18, di scadenza 1° gennaio 1979.

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti, ed a fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo; esso reca, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Novennali 5,50 % a premi - di scadenza 1° gennaio 1979 - Tagliando di L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo in cifre, della rata semestrale) - per la semestralità al (segue l'indicazione delle scadenze, dal 1° luglio 1970 al 1° gennaio 1979) - relativo al certificato N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero di iscrizione del certificato) - Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore ».

Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando; lungo il lato sinistro vi è la leggenda: « Legge 28 febbraio 1969, n. 21 », e, lungo il lato destro, l'altra « Decreto ministeriale 11-12-1969 » A sinistra di questa ultima leggenda e al di sopra del numero d'ordine del tagliando vi è un piccolo spazio circolare in bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Il rovescio di ciascun tagliando reca una losanga a motivi ornamentali con al centro uno spazio circolare bianco nel quale è riportato il numero d'ordine del tagliando stesso. Al di sopra e al di sotto di detta losanga sono stampate, rispettivamente, le diciture « Buoni del Tesoro Novennali 5,50 % » e « a premi - di scadenza 1° genn. 1979 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti dal foglio di ruolo, dal corpo del titolo, dal foglio contenente, tra l'altro, l'estratto dalle norme

relative ai buoni del tesoro novennali 5,50 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1979 e da un foglio contenente diciotto compartimenti, disposti su due colonne di nove compartimenti ciascuna, riservati alle annotazioni di pagamento delle rate semestrali di interessi.

Il foglio di ruolo reca, nel prospetto, le stesse diciture riportate su quello dei certificati di piena proprietà con la sola aggiunta della dicitura « Modalità di pagamento » (seguita da alcuni righi punteggiati) posta prima dello spazio riservato alla data di rilascio. Il rovescio del foglio di ruolo è identico a quello dei certificati predetti.

Il corpo del titolo è del tutto simile a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, prima dello spazio riservato alla data di rilascio, della leggenda «Le rate semestrali sono pagabili dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ogni anno dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dove è assegnato il pagamento . .» (all'atto del rilascio nella parte punteggiata viene indicata la condizione od il termine, cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il foglio contenente l'estratto dalle norme relative ai buoni del tesoro novennali 5,50 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1979 è uguale a quello dei certificati di piena proprietà con l'omissione, sul prospetto, delle ultime parole del punto 4, dell'estratto stesso, concernenti il distacco dei tagliandi maturati. Il foglio dei compartimenti semestrali è limitato, sul prospetto, da una cornicetta rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta in alto, al centro, da uno spazio rettangolare bianco recante la dicitura « Certificato N. » seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato.

Nello spazio delimitato dalla cornice, su fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, sono stampati i diciotto compartimenti con l'indicazione — da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso — in ciascuno di un semestre, da quello al 1° luglio 1970 a quello al 1° gennaio 1979.

Esternamente alla cornice del foglio compartimenti, in alto vi è la seguente leggenda: «Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Tesoreria su ordinativo della Direzione Generale del Debito Pubblico - e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella ».

Il rovescio del foglio dei compartimenti è bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo e dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del tesoro novennali 5,50 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1979.

Il corpo del titolo è identico a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, delle seguenti leggende: « di nuda proprietà » sotto la dicitura « Certificato nominativo » e « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ogni anno (seguita da un breve tratto punteggiato per apporvi, all'atto del rilascio, la indicazione « con » ovvero « senza ») deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario », prima dello spazio relativo alla data di rilascio.

Il foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del tesoro novennali 5,50 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1979 è identico a quello dei certificati di piena proprietà ad eccezione del punto 4) dell'estratto stesso così formulato: « La prescrizione delle rate di interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria su cui il medesimo è assegnato, in base a presentazione del certificato d'usufrutto e distacco da esso dei tagliandi maturati ».

Art. 10.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interessi, con ovvero senza, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono, nelle quattro parti, in tutto simili, per leggende, cornici e fondino, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

Nel prospetto:

a) foglio di ruolo: dopo la leggenda: « a favore di . . . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . . . (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario»;

b) corpo del titolo: la dicitura: «Certificato nominativo » è sostituita da quella « Certificato d'usufrutto », dopo la leggenda « a favore di . . . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »; prima dello spazio riservato alla data di rilascio, è aggiunta la dicitura: « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ogni anno con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

c) terza parte del prospetto (da sinistra verso destra) contiene soltanto l'estratto dalle norme relative ai buoni del tesoro novennali 5,50 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1979;

d) foglio tagliandi: su ciascun tagliando, le leggende sono spostate leggermente verso l'alto e, prima di quella «Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore » è aggiunta l'altra « pagabile con (ovvero senza) fede di vita dell'usufruttuario »; la leggenda « Repubblica Italiana - Debito Pubblico » interrompe, in parte il lato superiore della cornicetta; il lato inferiore della cornicetta è costituito da un motivo finissimo simile a quello della parte del lato superiore interrotto dalla predetta leggenda. Le parole « con o senza » sono stampate in grassetto.

Nel rovescio del corpo del titolo, nel prospetto superiore, è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lettera *d*), del testo unico delle leggi sul Debito Pubblico 14 febbraio 1963, numero 1343 ».

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, sono nelle quattro parti, in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

a) sul prospetto del foglio di ruolo, dopo la leggenda «a favore di . . . . . .» è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario)»;

b) sul prospetto del corpo del titolo, al posto della indicazione «Certificato nominativo», è riportata l'altra «Certificato d'usufrutto»; dopo la leggenda «a favore di . .» è aggiunta l'altra «con annotazione che l'usufrutto spetta a . . (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario)»;

c) sulla terza parte del prospetto (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righi punteggiati esistente nei certificati nominativi di piena proprietà, con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine al di sopra dell'estratto dalle norme relative ai buoni del tesoro novennali 5,50 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1979 che, conseguentemente, occupa l'intero spazio della facciata;

d) sul rovescio del corpo del titolo è omessa la leggenda «Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'articolo 14, lett. *d*), del testo unico delle leggi sul debito pubblico 14 febbraio 1963, n. 1343».

Art. 12.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori appresso indicati:

certificati nominativi di piena proprietà; cornici e leggende: bruno-rossastro; fondino: bruno-rossastro chiaro;

certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine; cornici e leggende: verde-smeraldo; fondino: verde-smeraldo chiaro;

certificati nominativi di nuda proprietà; cornici e leggende: bruno; fondino: bruno chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita; cornici e leggende: grigio lavagna; fondino: grigio lavagna chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita; cornici e leggende: viola malva; fondino: viola malva chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine; cornici e leggende: rosso carminio; fondino: rosso carminio chiaro.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore verde-grigiastro. I numeri di iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero

Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il modello di certificato nominativo di piena proprietà reca la numerazione a zero e la firma a fac-simile del direttore generale «Mazzaglia».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1970

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1970
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 143

(5162)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1970.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina della ditta Laboratorio chimico farmaceutico dott. Budin & C., sita in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 4 maggio 1945, con il quale la ditta dott. Budin & C. fu autorizzata fra l'altro a produrre nell'officina farmaceutica denominata Laboratorio chimico farmaceutico dott. Budin & C., sita in Roma, via Salaria, 208, le specialità medicinali Piradon compresse e cachet antinevralgici, Resolvol flaconi revulsivanti ed edronnina fiale ricostituenti depurative;

Visto il successivo decreto ministeriale n. 2503 del 7 gennaio 1959, con il quale la ditta predetta fu autorizzata a produrre nella medesima officina preparati galenici in pomate, cachets e compresse;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 17 marzo 1970 dal quale risulta che l'officina farmaceutica in argomento non opera più all'indirizzo di via Salaria, 208, in quanto lo stabile è stato demolito;

Ritenuto che nella fattispecie, ricorrano gli estremi per la revoca delle autorizzazioni a suo tempo concesse, previsti dagli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento n. 478 in data 3 marzo 1927;

Decreta:

E' revocata alla ditta Laboratorio farmaceutico dottor Budin & C. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Salaria, 208, rilasciata con decreto ACIS del 4 maggio 1945 e con decreto ministeriale n. 2503 del 7 gennaio 1959.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della esecuzione e della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 22 maggio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(5391)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1970.

Determinazione delle retribuzioni medie per il personale non impiegatizio dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile, ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visti gli articoli 30, primo comma, e 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernenti la validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione del premio di assicurazione;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, modificato dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *a*) e *b*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1969, con il quale sono stati fissati i salari medi convenzionali agli effetti contributivi per il personale non impiegatizio dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Savona a decorrere dal 1° maggio 1967;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere della provincia di Savona, sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° maggio 1968 e fino al 30 ottobre 1969.

Roma, addì 22 maggio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella salari medi convenzionali per il personale non impiegatizio dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Savona

CATEGORIE	dal 1° ottobre al 30 aprile				dal 1° maggio al 30 settembre			
	Alberghi 1ª categoria	Alberghi 2ª, pensioni 1ª categoria	Alberghi 3ª, pensioni 2ª categoria, locande	Alberghi 4ª, pensioni 3ª categoria	Alberghi 1ª categoria	Alberghi 2ª, pensioni 1ª categoria	Alberghi 3ª, pensioni 2ª categoria	Alberghi 4ª, pensioni 3ª categoria, locande
1ª categoria « A »	89.000	80.500	74.000	69.500	118.000	104.000	97.500	93.500
1ª categoria « B »	76.400	68.000	63.000	61.000	99.000	88.000	82.500	81.000
2ª categoria	64.500	59.000	52.000	50.000	85.000	76.400	69.000	65.600
3ª categoria	51.500	49.000	44.500	43.500	65.600	62.000	57.000	56.000

Appartengono:

A) Alla 1ª categoria « A »: Maître con almeno quattro dipendenti chef de rang, capo cuoco con almeno quattro dipendenti capipartita, capocuoco con meno di quattro dipendenti capipartita, primo portiere.

B) Alla 1ª categoria « B »: Maître con meno di quattro dipendenti chef de rang, sottocapocuoco, pasticciere, cuoco unico o cuoco generico.

C) Alla 2ª categoria: Cameriere capo personale di sala o 3° maître negli esercizi di prima categoria, cuoco capo partita, portiere unico, barman, chef d'etage, chef trancheur, chef ai vini, cameriere capo squadra o cameriere generico, facchino ai piani, cameriera ai piani in quelle aziende ove non presti servizio alcun facchino ai piani, 1° aiuto cuoco, guardarobiera con consegna, lavandaio, governante, 2° portiere.

D) alla 3ª categoria: Demi-chef d'etage, 2° barman, vice-cameriere capo squadra, demi-chef, cameriere ai piani, 2° aiuto cuoco, facchino, cassaruoliere, argentiere, lavapiatti, officiere, guardarobiera senza consegna, stiratrice, ascensorista, commissioniere, aiuto cameriere al bar ed ai piani, conduttore, facchino portiere anche con mansioni di conduttore, guardia notte, aiuti a: cantiniere, dispensiere, caffettiere, guardaroba e lavanderia; personale di fatica, tuttofare, aiuto facchino, ausiliari, portiere di notte, conduttore con lingue, cantiniere, dispensiere, caffettiere, aiuto cameriere di sala, aiuto stiratrice, aiuto cameriere di sgombero.

Le retribuzioni medie di cui alle tabelle suddette, sono comprensive della 13ª mensilità o gratifica natalizia, della 14ª mensilità, delle festività nazionali, infrasettimanali, dei compensi per lavoro straordinario e dei valori del vitto e dell'alloggio e sono ragguagliate a ventisei giornate lavorative.

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(5364)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Aldo Zappalà, nato a Napoli il 2 gennaio 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Napoli il 1° luglio 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(5308)

Smarrimento di diploma originale di ostetrica

La signorina Angela Saragoni, nata a Santa Sofia (Forlì) il 26 ottobre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di ostetrica conseguito presso la scuola di ostetricia dell'Università di Bari.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(5307)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Verna »

Con decreto n. 1094 del 18 maggio 1970 la società a r. l. Sorgente Verna, con sede in Chiusi della Verna (Arezzo), è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Verna », che sgorga in località Fonte del Rio del comune di Chiusi della Verna (Arezzo).

L'acqua verrà imbottigliata in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di due litri, un litro e mezzo litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta a fondo azzurro per i due riquadri laterali ed a fondo bianco per il riquadro centrale, delle dimensioni rispettivamente di cm. 16,6 × cm. 11,5 per i recipienti da 2 e 1 litro e di cm. 12 × cm. 8 per quelli da 1/2 litro. Nel riquadro laterale sinistro, in caratteri neri, saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 30 gennaio 1966 dal professor Roberto Biffoli, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Firenze.

Nella metà superiore del riquadro centrale, verrà raffigurato, su una lunetta ad arco gotico di colore arancione, il Santuario della Verna. Al disopra di tale disegno, in caratteri neri, si leggerà: « Acqua oligominerale naturale », ed al disotto dello stesso disegno: « Imbottigliata come sgorga dalla viva roccia » « batteriologicamente pura » « Verna » « Chiusi della Verna - altezza n. 952 s.m. Sorgente Verna - S.r.l. Arezzo ».

In fondo al medesimo riquadro, saranno riportati gli estremi del presente decreto.

Nel riquadro laterale destro, dall'alto in basso ed in caratteri neri, saranno riportati il giudizio di purezza batteriologica, formulato nel maggio 1966 dal prof. Alessandro Seppilli, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Perugia, le proprietà terapeutiche dell'acqua indicate dal prof. Renato Martinetti, incaricato di idrologia medica nell'Università di Firenze, e quelle farmacologiche, indicate in data 23 giugno 1965 dal prof. Beniamino Fischetti, direttore dell'istituto di farmacologia dell'Università degli studi di Perugia.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua sgorgante dalla roccia, perviene a due vasche di raccolta e da queste, mediante conduttura in acciaio inossidabile della lunghezza di circa 325 metri, verrà addotta in un serbatoio, posto nelle vicinanze dello stabilimento, per essere poi imbottigliata.

Lo stabilimento d'imbottigliamento dovrà essere costruito entro due anni, a decorrere dalla data del presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona, in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Intorno alla sorgente sarà costituita una zona di protezione igienica del raggio di m. 110, recintata da rete metallica.

Con decreto n. 1095 del 18 maggio 1970 la società a r. l. Sorgente Verna, con sede in Chiusi della Verna (Arezzo), è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, denominata « Verna », che sgorga in località Fonte del Rio del comune di Chiusi della Verna (Arezzo).

L'acqua, addizionata di gas acido carbonico, verrà imbottigliata in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di due litri, un litro e mezzo litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta a fondo arancione per i due riquadri laterali ed a fondo bianco per il riquadro centrale, delle dimensioni di cm. 16,6 × cm. 11,5 per i recipienti da 2 e 1 litro e di cm. 12 × cm. 8 per quelli da 1/2 litro.

Nel riquadro laterale sinistro, in caratteri neri, saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 30 gennaio 1966 dal prof. Roberto Biffoli, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze. In fondo figurerà la dicitura « addizionata di gas acido carbonico ».

Nella metà superiore del riquadro centrale, verrà raffigurato, su una lunetta ad arco gotico di colore azzurro, il Santuario della Verna. Al disopra di tale disegno, in caratteri neri, si leggerà: « Acqua oligominerale », ed al disotto dello stesso disegno « batteriologicamente pura » « Verna » « Chiusi della Verna - altezza n. 952 s.m. Sorgente Verna - S.r.l. Arezzo ». In fondo al medesimo riquadro, saranno riportati gli estremi del presente decreto.

Nel riquadro laterale destro, dall'alto in basso ed in caratteri neri, saranno riportati il giudizio di purezza batteriologica, formulato nel maggio 1966 dal prof. Alessandro Seppilli, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Perugia, le proprietà terapeutiche dell'acqua indicate dal prof. Renato Martinetti, incaricato di idrologia medica nell'Università di Firenze, e quelle farmacologiche, indicate in data 23 giugno 1965 dal prof. Beniamino Fischetti, direttore dell'istituto di farmacologia dell'Università degli studi di Perugia.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua, sgorgante dalla roccia, perviene a due vasche di raccolta e da queste, mediante conduttura in acciaio inossidabile della lunghezza di circa 325 metri, verrà addotta in un serbatoio posto nelle vicinanze dello stabilimento per essere poi imbottigliata.

Lo stabilimento d'imbottigliamento dovrà essere costruito entro due anni, a decorrere dalla data del presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Intorno alla sorgente sarà costituita una zona di protezione igienica del raggio di m. 110, recintata da rete metallica.

(5175)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Inizio delle consegne dei buoni del tesoro novennali 5,50 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1979, al portatore

A norma dell'art. 10 del decreto ministeriale 11 dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325, del 27 dicembre 1969, si rende noto che il 25 giugno 1970 le sezioni di Tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, di tutti i titoli al portatore dei buoni del tesoro novennali 5,50 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1979, da rilasciare in dipendenza sia di operazioni di rinnovo di buoni del tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1970, che di sottoscrizioni in contanti.

Roma, addì 8 giugno 1970

(5653)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(Unica pubblicazione) Elenco n. 14

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	195971	Guggino Anna-Maria di Carmelo moglie di Marazzi Ferdinando di Mario, minore emancipata sotto la curatela del marito, domiciliata in Crema (Cremona). *Annotazione*: E' vincolata come dote della titolare, giusta atto in data 8 giugno 1942 a rogito Cassanello, notaio in Genova	500.000

(5260) Roma, addì 26 maggio 1970

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 107

Corso dei cambi del 10 giugno 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	628,95	628,90	628,94	628,90	628,90	628,95	628,25	628,90	628,95	628,90
Dollaro canadese	608,60	607,20	607,50	607,05	607,30	608,50	607,20	607,05	608,50	607,30
Franco svizzero . . .	145,72	145,76	145,86	145,835	145,70	145,72	145,82	145,835	145,72	145,74
Corona danese .	83,86	83,88	83,86	83,90	83,80	83,86	83,88	83,90	83,86	83,85
Corona norvegese . .	87,97	88,01	88,04	88,02	88 —	87,98	88,01	88,02	87,97	87,98
Corona svedese .	121,38	121,41	121,45	121,465	121,30	121,38	121,415	121,465	121,38	121,40
Fiorino olandese .	173,65	173,88	173,92	173,87	173,50	173,65	173,87	173,87	173,65	173,85
Franco belga .	12,67	12,672	12,6740	12,6740	12,66	12,67	12,6725	12,6740	12,67	12.67
Franco francese	113,94	113,97	113,95	113,975	114 —	113,95	113,955	113,975	113,94	113,96
Lira sterlina .	1509,40	1509,40	1509,50	1509,40	1509 —	1509,40	1509,20	1509,40	1509,40	1511,25
Marco germanico .	173,24	173,27	173,28	173,26	173,20	173,24	173,26	173,26	173,24	173,26
Sceilino austriaco . .	24,29	24,30	24,2950	24,2980	24,25	24,29	24,296	24,2980	24,29	24,30
Escudo portoghese	22,03	22,03	22,06	22,034	22,10	22,03	22,03	22,034	22,03	22,04
Peseta spagnola .	9,03	9,03	9,04	9,038	9 —	9,03	9,035	9,038	9,03	9,03

Media dei titoli del 10 giugno 1970

Rendita 5 % 1935	91,025
Redimibile 3,50 % 1934	98,575
» 3,50 % (Ricostruzione)	76,275
» 5 % (Ricostruzione) . . .	89,025
» 5 % (Riforma fondiaria) .	80,65
» 5 % (Città di Trieste) . .	81,95
» 5 % (Beni esteri)	79,65
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,05
» 5,50 % » » 1968-83	87,725
» 5,50 % » » 1969-84	91,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	96,55
» » » 5,50 % 1976 .	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	97,75
» 5 % (» 1° aprile 1973)	91,85
» 5 % (» 1° aprile 1974)	90,875
» 5 % (» 1° aprile 1975)	88,375
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,70
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	89,825
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,225

Il contàbile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 giugno 1970

Dollaro USA	628,875
Dollaro canadese . .	607,125
Franco svizzero	145,827
Corona danese	83,89
Corona norvegese	88,015
Corona svedese	121,44
Fiorino olandese	173,87
Franco belga .	12,673
Franco francese . .	113,965
Lira sterlina . .	1509,30
Marco germanico	173,26
Scellino austriaco .	24,297
Escudo portoghese	22,032
Peseta spagnola	9,036

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso regionale pubblico per titoli ed esami a venti posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del Magistrato per il Po di Parma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, e successive modificazioni;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Considerato che nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del genio civile sono alla data odierna centosessanta vacanze, di cui la metà, pari a ottanta può essere conferita mediante concorsi regionali pubblici per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 976 succitato;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a venti posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici ricadenti nella giurisdizione del Magistrato per il Po di Parma;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a venti posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici di questa amministrazione ricadenti nella giurisdizione del Magistrato per il Po di Parma.

In particolare i vincitori saranno assegnati presso gli uffici di questa amministrazione aventi sede nella città di Ferrara, Mantova, Modena, Parma, Reggio-Emilia, Rovigo.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) laurea in ingegneria e titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le deroghe previste dalla vigente legislazione ed elencate nell'allegato 3;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Presentazione delle domande e dei titoli

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso della laurea in ingegneria con l'indicazione dell'università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) se intende sostenere la prova scritta facoltativa di lingua inglese o di lingua tedesca o di entrambe;

n) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

o) l'impegno di raggiungere in caso di nomina uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nella giurisdizione del Magistrato per il Po di Parma.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsisi altro mezzo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la sola rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Ai fini della valutazione, da parte della commissione esaminatrice, dei titoli accademici, professionali didattici, scientifici, ecc., e per l'attribuzione del relativo punteggio, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al presente concorso:

1) certificato di laurea, con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami del corso di studio e nell'esame di laurea;

2) ogni altro titolo che, a loro giudizio, intendano far valere ai fini del presente concorso; detti titoli devono risultare da documenti ufficiali in originale, o in copia autentica;

3) esposizione in carta semplice dell'attività professionale, scientifica ed eventualmente didattica svolta;

4) elenco in carta semplice dei titoli e delle pubblicazioni che vengono presentate.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame e verrà effettuata in base a criteri prestabiliti dalla commissione.

A norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a cinque decimi.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Parma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Inoltre tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese.

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di volersi sottoporre all'esame scritto di lingua tedesca o inglese sosterranno la prova nello stesso giorno, detta prova consisterà nella traduzione in italiano di un brano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non può superare un ventesimo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dello inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale, nonchè del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del coefficiente per le lingue straniere.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica); copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre); certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova
Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo, della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive integrazioni e modifiche oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1970
Registro n. 10, *foglio n.* 141

ALLEGATO 1

PROGRAMMI DI ESAME

1) *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico o altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in murature, in ferro, in cemento armato e in legname), sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi, torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginatura, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3) *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) fari;

d) difesa delle spiagge.

4) *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6) *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7) *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

10) *Lingua francese*:

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 28 aprile 1970

Il Ministro: LAURICELLA

ALLEGATO 2

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª — ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . (provincia di . .) il . . residente in . . . . (provincia di . . .) via . . . . n. . (1) chiede di essere ammesso al concorso pubblico per titoli ed esami a venti posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nella giurisdizione del Magistrato per il Po di Parma.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . . in data . . e di essere altresì in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente . . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . con la qualifica di . . . presso il quale è stato assunto il . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data . . . . .

Firma . . . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. La autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23 convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7;

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385;

e) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 33; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato (3 settembre 1947, n. 885;

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31;

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articolo 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

p) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2 modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 art. 2, n. 2);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1; legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, numero 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6, decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2 legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10) della categoria 9ª e da 3) a 6) della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851) con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima);

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età;

a) per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

ALLEGATO 4

Titoli di preferenza e precedenza

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 i mutilati e gli

invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio, libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento; apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137; una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885; l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti altoatesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

10) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 2) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente n. 9) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962 n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa associazione nazionale.

(5324)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2424, protocollo n. 5210 in data 10 luglio 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1966, bandito con decreto n. 2018, protocollo n. 8298 in data 6 dicembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 2425, protocollo n. 5234 in data 16 luglio 1969, con il quale sono state assegnate ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Vista la nota 2 dicembre 1969, n. 4062, con cui il sindaco di Vergato ha comunicato che il dott. Buttelli Mario, vincitore della 1ª condotta, capoluogo del comune di Vergato non ha assunto servizio il 1° dicembre 1969, data prevista dalla delibera n. 200 in data 8 novembre 1969 e la successiva nota 6 dicembre 1969, n. 4137, con cui il citato comune ha fatto pervenire copia della rinuncia del predetto dott. Buttelli Mario e che pertanto la condotta citata deve ritenersi vacante e disponibile;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dai singoli candidati;

Visto che il dott. Speranza Michelangelo ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Speranza Michelangelo è dichiarato vincitore della 1ª condotta, capoluogo del comune di Vergato.

Bologna, addì 11 dicembre 1969

Il medico provinciale: MARENZI

(5044)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5389 del 15 giugno 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nei comuni di Camastra, Campobello di Licata, Favara, Naro e Realmonte;

Visto il successivo decreto n. 10312 del 20 febbraio 1968, con il quale è stata stralciata dal predetto bando la condotta del comune di Favara, in quanto soppressa;

Visto il decreto dell'assessore regionale per la sanità numero 433 del 6 dicembre 1968, modificato con successivo decreto n. 660 del 27 novembre 1969, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione giudicatrice ed i verbali dei lavori della stessa;

Riscontrata la regolarità degli atti relativi alle operazioni concorsuali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Ciotta Giovanni	punti	47,66 su 100
2. Viccica Calogero	»	46,12 »
3. Malluzzo Luciano	»	42,80 »
4. Cammarata Rocco	»	40,00 »
5. Vasco Giuseppe	»	39,48 »
6. D'Angelo Maria Giuseppa	»	39,00 »
7. Marsala Vincenzo	»	38,14 »
8. Crisostomo Gaetano	»	37,49 »
9. Ingrao Giuseppe	»	36,20 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Agrigento e dei comuni interessati.

Agrigento, addì 15 maggio 1970

Il medico provinciale: ASARO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3424 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nei comuni di Camastra, Campobello di Licata, Naro e Realmonte;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione dei vincitori secondo l'ordine di preferenza indicato nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alla condotta del comune a fianco di ciascuna indicata:

1) Ciotta Giovanni: Campobello di Licata, 2ª condotta;
2) Viccica Calogero: Realmonte, condotta unica;
3) Malluzzo Luciano: Naro, 1ª condotta;
4) Cammarata Rocco: Camastra, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Agrigento e dei comuni interessati.

Agrigento, addì 15 maggio 1970

Il medico provinciale: ASARO

(5071)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TARANTO

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Taranto

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1970 dell'11 maggio 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante nel consorzio fra i comuni di Palagiano e Palagianello al 30 novembre 1965;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Taranto e dell'ordine dei veterinari della provincia;

Visto il decreto n. 4408/69 del 7 maggio 1970, con il quale il medico provinciale di Taranto ha provveduto, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, alla nomina del componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante nel consorzio fra i comuni di Palagiano e Palagianello al 30 novembre 1965, è costituita come segue:

Presidente:

Carrubba dott. Salvatore, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Massa prof. Duilio, veterinario provinciale superiore in servizio presso il Ministero della sanità;

Vairo dott. Giovanni, direttore di sezione dell'amministrazione civile dell'interno;

Bianchi prof. Carlo, docente universitario di ruolo in medicina veterinaria legale;

Romboli prof. Bruno, docente universitario di ruolo in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Scarinci dott. Dante, veterinario condotto del comune di Massafra.

Segretario:

Palmieri dott. Salvatore, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di Taranto, della prefettura di Taranto e dei comuni interessati.

Taranto, addì 16 maggio 1970

Il veterinario provinciale: GUARNA

(5046)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.